

Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO DELLA RICETTA SSN E SASN

INDICE

1. GLOSSARIO	7
2. CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO	8
2.1 STRUTTURA E FORMATO DEL MODULO.....	8
2.2 CARATTERISTICHE DELLA MATRICE.....	8
2.3 CARATTERISTICHE DELLA RICETTA	9
2.3.1 Recto della ricetta	9
2.3.1.1 Aree della ricetta e relative specifiche	9
2.3.1.2 Codice identificativo della ricetta	13
2.3.1.3 Specifiche per la stampa.....	14
2.3.2 Verso della ricetta	15
2.3.3 Caratteristiche della carta del modulo	17
2.4 STRUTTURA DEL RICETTARIO.....	17
2.4.1 Copertina del ricettario	18
2.5 STRUTTURA DEL TAGLIANDO ADESIVO	18
2.6 MODELLO AGGIUNTIVO ALLA RICETTA	19
3. ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO DEL MODULO ..	20
3.1 RICETTA	20

3.1.1	Generalità e indirizzo dell'assistito	20
3.1.2	Numero progressivo della ricetta apposto dalla farmacia.....	20
3.1.3	Spazio per autorizzazioni, annotazioni del farmacista e firma	20
3.1.4	Avvertenze per la compilazione delle zone destinate alla lettura ottica.	21
3.1.4.1	Codice dell'assistito.....	22
3.1.4.2	Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito.....	22
3.1.4.3	Esenzione	23
3.1.4.4	Tipologia di prescrizione.....	23
3.1.4.5	Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale.....	24
3.1.4.6	Data di compilazione della ricetta.....	24
3.1.4.7	Tipo ricetta	24
3.1.4.8	Priorità della prescrizione	25
3.1.4.9	Area bollini delle specialità medicinali.....	25
3.1.4.10	Area per assistenza specialistica	26
3.1.4.11	Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante	26
3.1.4.12	Importo ticket.....	27
3.1.4.13	Importo galenici, diritto di chiamata ed altro.....	27
3.1.4.14	Stampa informatizzata.....	28
3.2	VERSO DELLA RICETTA	28
3.3	MATRICE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO	29
4.	TAGLIANDO ADESIVO	30
5.	MODULO AGGIUNTIVO DELLA RICETTA.....	31

6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI ASSISTITI.....	32
6.1 SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI (SASN)	32
6.1.1 Ricetta	32
6.1.2 Verso della ricetta	33
6.1.3 Matrice	33
6.2 STRANERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP).....	34
6.2.1 Ricetta	34
6.2.2 Matrice	34
7. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE	35
7.1 RICETTA	35
7.2 MATRICE	35
8. ALLEGATI.....	36
8.1 ALLEGATO 1 – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN	36
8.2 ALLEGATO 1 BIS – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN CON ELEMENTI.....	37
8.3 ALLEGATO 1 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SSN	38
8.4 ALLEGATO 2 – MODULO SSN.....	39
ALLEGATO 2 BIS – MODULO SSN CON ELEMENTI.....	40
8.5 ALLEGATO 2 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN.....	41

8.6	ALLEGATO 3 – VERSO DELLA RICETTA SSN	42
8.7	ALLEGATO 3 BIS – VERSO DELLA RICETTA SSN CON ELEMENTI.....	43
8.8	ALLEGATO 3 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SSN.....	44
8.9	ALLEGATO 4 – RICETTA AGGIUNTIVA SSN	45
8.10	ALLEGATO 4 BIS – RICETTA AGGIUNTIVA SSN CON ELEMENTI.....	46
8.11	ALLEGATO 4 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SSN.....	47
8.12	ALLEGATO 5 – FILIGRANA DEL MODULO	48
8.13	ALLEGATO 6 –TAGLIANDO ADESIVO	49
8.14	ALLEGATO 7 – COPERTINA DEL RICETTARIO SASN	50
8.15	ALLEGATO 7 BIS – COPERTINA DEL RICETTARIO SASN CON ELEMENTI.....	51
8.16	ALLEGATO 7 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SASN	52
8.17	ALLEGATO 8 – MODULO SASN.....	53
8.18	ALLEGATO 8 BIS – MODULO SASN CON ELEMENTI.....	54
8.19	ALLEGATO 8 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SASN.....	55
8.20	ALLEGATO 9 – VERSO DELLA RICETTA SASN	56
8.21	ALLEGATO 9 BIS – VERSO DELLA RICETTA SASN CON ELEMENTI.....	57
8.22	ALLEGATO 9 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SASN.....	58
8.23	ALLEGATO 10 – RICETTA AGGIUNTIVA SASN.....	59

8.24	ALLEGATO 10 BIS – RICETTA AGGIUNTIVA SASN CON ELEMENTI.....	60
8.25	ALLEGATO 10 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SASN	61
8.26	ALLEGATO 11 – CODICI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E SEDI SASN AI FINI DELLA CODIFICA DELLA RICETTA	62
8.27	ALLEGATO 12 - CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	63

1. GLOSSARIO

Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si riporta di seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti.

L'espressione "**ricettario**" indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina.

L'espressione "**copertina**" indica il frontespizio del ricettario in cartoncino, formato da due parti separabili mediante una perforazione lineare. La parte removibile (detta "cedola") attesta la consegna del ricettario al medico prescrittore.

L'espressione "**sottocopertina**" indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla quale sono fissati, con punti metallici sia la copertina che i moduli.

L'espressione "**modulo**" indica lo stampato nella sua interezza (ricetta più matrice).

L'espressione "**ricetta**" indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito.

L'espressione "**matrice**" indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione.

L'espressione "**elemento**" indica un campo del modulo che identifica:

- componenti prestampati,
- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici,
- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura,
- zone a scrittura o riempimento libero.

L'espressione "**area**" indica uno o più elementi logicamente aggregati.

L'espressione "**tagliando adesivo**" definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la generalità dell'assistito.

L'acronimo "**SSN**" sta per "Servizio sanitario nazionale".

L'acronimo "**SASN**" sta per "Servizi assistenza sanitaria naviganti".

L'acronimo "**STP**" sta per "stranieri temporaneamente presenti in Italia", di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L'espressione "**ASL di appartenenza**" indica la ASL di residenza dell'assistito.

L'espressione "**ASL di competenza**" indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno (pro tempore) con quella di appartenenza dell'assistito.

2. CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO

Nel presente capitolo sono indicate le caratteristiche del ricettario di cui all'art. 1 del presente decreto, definite in funzione dell'obiettivo di consentire l'acquisizione dei dati mediante l'impiego di apparecchiature a lettura ottica automatica, di unificare vari modelli di ricetta in uso, nonché di predisporre la ricetta in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare il ricettario è destinato alla prescrizione per l'erogazione di prestazioni sanitarie:

- con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate (art. 1, comma 1 del presente decreto);
- agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale (art. 1, comma 2 del presente decreto);
- con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 1, comma 3 del presente decreto).

2.1 STRUTTURA E FORMATO DEL MODULO

I contenuti grafici del modulo devono risultare conformi al facsimile riportato in Allegato 2.

Ciascun modulo è costituito da due parti, matrice e ricetta, tra loro separabili mediante due perforazioni lineari.

Il modulo assume il seguente formato: mm 250 per mm152,4 (6") con cucitura a sinistra. In particolare il modulo è costituito da:

- matrice: mm 53 per mm 152,4 (6");
- ricetta: mm 197 per mm 152,4 (6").

2.2 CARATTERISTICHE DELLA MATRICE

La matrice del modulo contiene a stampa:

A. nel caso della ricetta SSN, valida anche per gli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia e gli STP (allegati 2 bis e 2 ter):

- l'indicazione dell'ente di competenza (*elemento 1*),
- il codice numerico identificativo della ricetta (*elemento 2b*),
- il cognome e nome dell'assistito (*elemento 27*),
- il codice dell'assistito (*elemento 27a*),
- l'indirizzo dell'assistito (*elemento 27b*),
- lo spazio per l'indicazione - ove richiesto - della diagnosi (*elemento 27c*)

ed è conforme al facsimile riportato in Allegato 2.

B. nel caso della ricetta SASN (allegati 8 bis e 8 ter):

- l'indicazione dell'ente di competenza (*elemento 1*),
- il codice numerico identificativo della ricetta (*elemento 2b*),
- il cognome e nome dell'assistito (*elemento 27*),
- il numero della tessera di assistenza SASN (*elemento 27a*),
- il codice fiscale dell'assistito (*elemento 27b*),
- la Società di navigazione (*elemento 27c*),
- la diagnosi (*elemento 27d*),
- la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue (*elemento 27e*),
- l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatura (*elemento 27f*),

ed è conforme al facsimile riportato in Allegato 8.

2.3 CARATTERISTICHE DELLA RICETTA

2.3.1 RECTO DELLA RICETTA

Il recto della ricetta deve risultare conforme al facsimile riportato in Allegato 2.

2.3.1.1 Aree della ricetta e relative specifiche

Di seguito sono illustrate le aree della ricetta ed i relativi elementi, con riferimento alla posizione individuata e al relativo contenuto informativo (Allegati 2 bis, 2 ter, 8 bis e 8 ter). Per ogni area, inoltre, viene richiamato il paragrafo del presente disciplinare tecnico riguardante le istruzioni per la relativa compilazione.

Area intestazione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:

- denominazione dell'ente di competenza ("Servizio Sanitario Nazionale - Regione ..." o "Ministero della Salute - Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (*elemento 1*);
- codice identificativo della ricetta (cfr. paragrafo 2.3.1.2) rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre (cfr. paragrafo 2.3.1.3), in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (*elementi 2 e 2a*).

Area tagliando. Tale area della ricetta, atta ad essere coperta dal tagliando adesivo previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali relativamente a prescrizioni farmaceutiche, contiene:

- due righe per l'indicazione obbligatoria dei dati anagrafici dell'assistito (cognome-nome o iniziali ove prescritto dalla legge sulla prima riga, indirizzo ove prescritto dalla legge sulla seconda riga) (cfr. paragrafo 3.1.1) (*elemento 3*);

Area codice dell'assistito. Tale area della ricetta (a riempimento obbligatorio) contiene i seguenti elementi:

- 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate in alternativa alla indicazione di:
 - codice fiscale dell'assistito;
 - codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio;in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall'articolo 3 del decreto di cui il presente disciplinare tecnico costituisce allegato, è consentito ai predetti medici di riportare in "chiaro" il codice fiscale dell'assistito (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (*elemento 4*);
- campo per la stampa, da parte del prescrittore informatizzato, del codice fiscale dell'assistito con la tecnica di rappresentazione a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (*elemento 5*);

Area sigla provincia e codice ASL di competenza. Tale area della ricetta contiene:

- un elemento (*elemento 6*) formato da 5 caselle contigue (il cui riempimento è obbligatorio solo nei casi disposti al successivo paragrafo 3.1.4.2), predisposte per la lettura ottica, di cui:
 - o le prime 2 caselle destinate alla indicazione della sigla della provincia della ASL di competenza dell'assistito;
 - o le successive 3 caselle (ombreggiate) destinate alla indicazione del codice della ASL di appartenenza dell'assistito, secondo la codifica "codice azienda" fornita dal Ministero della salute;tale area non deve essere compilata nel caso di:
 - o assistiti "STP";
 - o personale navigante iscritto al SASN;
 - o assicurati da istituzioni estere;
- un elemento (*elemento 30*) formato da 8 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, a disposizione delle Regioni e del SASN (paragrafo 3.1.4.2).

Area tipologia della prescrizione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafo 3.1.4.4):

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "S" e denominata "SUGG." predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita (*elemento 8*);
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "H" e denominata "RICOV." predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero (*elemento 9*);
- 1 casella senza contrassegno e denominata "ALTRO" predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali o SASN specifici (*elemento 10*);

Area tipo ricetta. Tale area della ricetta contiene 2 caselle destinate alla indicazione della tipologia della ricetta secondo la codifica riportata nel paragrafo 3.1.4.7 (*elemento*

7); nel caso di ricetta SASN la prima casella del campo è prestampata con l'indicazione della lettera "N".

Area priorità della prestazione. Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura (*elemento 26*) (cfr. paragrafo 3.1.4.8).

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata.

Area note. Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale indicazione obbligatoria delle "note", emesse dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dalle Regioni, relative ai farmaci prescritti (l'inserimento può essere effettuato con allineamento a sinistra e annullamento delle caselle eccedenti il codice o con allineamento a destra e presenza di zeri non significativi) nel caso di note contrassegnate, oltre che da un numero, dalla denominazione "BIS", indicare la lettera "B" dopo il numero; il medico deve barrare comunque le caselle non utilizzate (cfr. paragrafo 3.1.4 - *lettera h*) (*elemento 11*);

Area esenzione. Tale area della ricetta contiene l'informazione sull'eventuale esenzione dell'assistito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi sanitari o per motivi correlati alla situazione reddituale, relativamente alla prestazione in oggetto (cfr. paragrafo 3.1.4.3). In particolare contiene gli elementi seguenti:

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "N" e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione dell'assenza del diritto dell'assistito all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per motivi sanitari (la biffatura è obbligatoria quando non sussistono gli estremi del diritto all'esenzione dalla compartecipazione per motivi sanitari) (*elemento 12*);
- 6 caselle contigue, (*elemento 13*) predisposte per la lettura ottica, destinate all'indicazione del codice di identificazione della tipologia di esenzione, secondo la modalità di codifica di cui all'Allegato 12. In particolare:
 - o le prime tre caselle sono destinate all'indicazione del codice della tipologia di esenzione prevista da norme nazionali, secondo le modalità di codifica riportate nell'allegato 12; le Regioni possono adottare modalità di codifica diverse, previa comunicazione al MEF dei criteri di transcodifica;
 - o le seconde tre caselle (ombreggiate) sono destinate all'indicazione del codice della tipologia di esenzione eventualmente prevista in ambito regionale, previa comunicazione al MEF;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "R" e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione alla propria posizione reddituale (*elemento 14*);
- uno spazio destinato ad ospitare la firma dell'assistito che autocertifica la sussistenza del diritto all'esenzione per motivi di reddito (l'apposizione della

firma è obbligatoria qualora risulti biffata la casella contrassegnata dalla lettera "R") (*elemento 15*);

Area prescrizione. Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti:

- 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione (*elemento 16*);
- 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto (*elemento 16 a*);
- 3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio), con allineamento a sinistra e annullamento delle caselle eccedenti il codice o con allineamento a destra e presenza di zeri non significativi, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione del numero totale delle confezioni di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritte (cfr. paragrafo 3.1.4.5) (*elemento 17*);

Area data. Tale area della ricetta comprende 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di compilazione della prescrizione nel formato gg/mm/aa (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3.1.4.6) (*elemento 18*);

Area firma del medico. Tale area della ricetta è riservata alla apposizione del timbro e della firma autografa del medico (per i medici prescrittori SASN; utilizzare il codice costituito da 4 caratteri, 3 numeri da "000" a "999" ed una lettera: A – ambulatoriale; F – fiduciario; C – medico fiduciario con funzioni esclusive di controllo domiciliare; D – medico fiduciario con funzioni esclusive di assistenza domiciliare) (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3) (*elemento 19*);

Area delle prestazioni erogate. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.9 e 3.1.4.10):

- 6 riquadri destinati all'applicazione delle fustelle autoadesive o dei bollini cartografici recanti il codice della confezione delle specialità medicinali, presidi o dei codici delle prestazioni specialistiche e del loro numero; all'interno di ciascun riquadro sono presenti due gruppi di 5 caselle contigue e, vicino ad essi, due gruppi di 2 caselle contigue destinate, in alternativa all'applicazione di fustelle o bollini, all'indicazione manoscritta o informatizzata rispettivamente del codice identificativo del tipo di prestazione specialistica effettuata (Nomenclatore Tariffario Nazionale o Regionale) e del numero di prestazioni effettuate per ciascun tipo. Il riempimento delle caselle dovrà rispettare l'allineamento a sinistra. (*elemento 20*).

Area richiesta rimborso prestazioni. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.11, 3.1.4.12 e 3.1.4.13):

- uno spazio destinato all'apposizione del timbro della struttura erogante e contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di spedizione nel formato gg/mm/aa (*elemento 21*);

- uno spazio per l'indicazione, da parte della farmacia o della struttura che eroga le prestazioni, del numero progressivo (cfr. paragrafo 3.1.2) della ricetta (cfr. paragrafo 3.1.4.11) (*elemento 22*);
- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di partecipazione alla spesa corrisposta dall'assistito (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.12) (*elemento 23*);
- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di prodotti galenici o integrativi erogati per i quali non è previsto l'applicazione di fustelle, del diritto di chiamata previsto per le farmacie dalla Tariffa Nazionale e delle prestazioni di assistenza specialistica (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.13) (*elemento 24*).

Area indicazione stampa con mezzi informatici. Tale area della ricetta contiene un elemento che deve essere biffato in modo automatico in caso di stampa attraverso il sistema informatico del medico prescrittore (cfr. paragrafo 3.1.4.14) (*elemento 25*).

Area marker. Trattasi di simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) stampati in colore nero contestualmente alla fincatura della ricetta con lo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico (*elemento 28*).

2.3.1.2 Codice identificativo della ricetta

Ogni ricetta è individuata univocamente da un codice che esprime:

- ricette SSN: il numero progressivo regionale (ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- ricette SASN: il numero progressivo relativo all'Ufficio dei SASN nord/centro Italia o sud e isole che distribuisce le ricette.

Tale codice, rappresentato sia in formato a barre che numerico, è costituito da due elementi.

Il primo (*elemento 2*) costituito da 5 caratteri, suddivisi rispettivamente in:

- codice ente di competenza (Regione o provincia autonoma o Ufficio dei SASN; 3 cifre) (allegato 11);
- ultime due cifre dell'anno di produzione del ricettario (2 cifre);

Il secondo (*elemento 2a*) costituito da 10 caratteri, suddivisi rispettivamente in:

- numerazione progressiva della ricetta nell'ambito del medesimo ente competente (9 cifre);
- carattere di controllo di parità del progressivo (1 cifra).

2.3.1.3 Specifiche per la stampa

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone sopra definite.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti o con mezzi informatici e quelle destinate alla biffatura sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66223 e 66225.

Il codice deve essere stampato sulla ricetta secondo la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A nel rispetto delle specifiche di seguito riportate. Tale codice deve essere stampato anche sulla matrice con normali caratteri a stampa unitamente alla indicazione in chiaro dell'ente di competenza.

Il codice della ricetta stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le caratteristiche indicate nella norma ANSI (American National Standards Institute) MH10.8M-1983 per il tipo "3-of-9 Bar Code". Il codice deve avere le seguenti dimensioni:

- a) altezza delle barre: minimo mm 7,5;
- b) spessore nominale delle barre e degli spazi stretti: minimo mm 0,240. Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;
- c) spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S): deve essere tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5;
- d) spazio tra un carattere e l'altro: massimo mm 1,2.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI.

Si precisa che nella rappresentazione in BAR CODE del codice identificativo della ricetta, come sopra individuato, è preceduto e seguito dal carattere standard "asterisco", previsto dalle richiamate norme internazionali con funzione di apertura e di chiusura per la lettura ottica.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate nelle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association).

Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 del sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75. Il passo, definito come distanza tra le linee verticali mediane di due caratteri adiacenti, deve essere compreso tra mm 2,3 e mm 4,6, come indicato nelle norme ECMA. Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ECMA.

Per assicurare la migliore leggibilità con le apparecchiature di lettura ottica il codice identificativo della ricetta deve essere stampato in colore nero.

2.3.2 VERSO DELLA RICETTA

I contenuti grafici del verso del modulo SSN devono risultare conformi al facsimile riportato nell'Allegato 3 (cfr. paragrafo 3.2).

Sul verso della ricetta SSN è previsto:

- uno spazio contenente le avvertenze (*elemento 1*);

- area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere: per l'indicazione delle informazioni relative ad assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, forniti di Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:
 - un elemento (*elemento 7*) formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l'assistito (descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;
 - un elemento (*elemento 8*) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;
 - un elemento (*elemento 9*) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;
 - un elemento (*elemento 10*) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) e, per i casi relativi ad altri assistiti europei e assistiti in base ad accordi bilaterali di sicurezza sociale, da un apposito modulo rilasciato dalla ASL.;
 - uno spazio (*elemento 11*) destinato a contenere la firma dell'assistito; un elemento (*elemento 12*) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di nascita dell'assistito nel formato gg/mm/aa;

- un elemento (*elemento 13*) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito nel formato gg/mm/aa;
- uno spazio per la firma del medico che esegue prestazioni specialistiche (*elemento 2*);
- uno spazio per la firma dell'assistito che attesta la fruizione della prestazione specialistica o della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 (*elemento 3*);
- spazio per autorizzazioni (con timbro) rilasciate dalla ASL o per annotazioni da parte del farmacista (*elemento 4*);
- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (*elemento 6*);
- spazio contenente le avvertenze per l'assistito (*elemento 5*).

I contenuti grafici del verso del modulo SASN devono risultare conformi al facsimile riportato nell'Allegato 9 (cfr. paragrafo (6.1.2)).

Sul verso della ricetta SASN è previsto:

- uno spazio contenente le avvertenze (*elemento 1*);
- area per l'indicazione delle informazioni relative ai soggetti assicurati presso istituzioni estere forniti di Tessera europea di assicurazione malattia modello E106 per i provenienti da Paesi UE o SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera) o documenti equivalenti, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:
 - un elemento (*elemento 5*) formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l'assistito (descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;
 - un elemento (*elemento 6*) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;
 - un elemento (*elemento 7*) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla

ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;

- un elemento (*elemento 8*) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di malattia dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) e, per i casi relativi ad altri assistiti europei e assistiti in base ad accordi bilaterali di sicurezza sociale, da un apposito modulo rilasciato dalla ASL.;
- un elemento (*elemento 12*) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di nascita dell'assistito nel formato gg/mm/aa;
- un elemento (*elemento 13*) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito nel formato gg/mm/aa;
- uno spazio (*elemento 9*) destinato a contenere la firma dell'assistito;
- spazio per annotazioni da parte del farmacista. (*elemento 2*);
- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (*elemento 3*);
- spazio contenente le avvertenze per l'assistito (*elemento 4*);
- spazio per la firma del medico che esegue la prestazione specialistica (*elemento 2*);
- spazio per la firma dell'assistito attestante la fruizione della prestazione specialistica (*elemento 2*).

2.3.3 CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODULO

Il modulo è stampato in carta filigranata prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in esclusiva per il Servizio Sanitario Nazionale.

In filigrana è riportato il simbolo del CADUCEO. Il disegno della filigrana è riportato nell'allegato 5.

La carta, idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr 85-90 il m(Elevato al Quadrato);

spessore: mm 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%; lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

2.4 STRUTTURA DEL RICETTARIO

I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari

Tali moduli sono cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari.

Ciascun blocco è dotato di una copertina in cartoncino e di una sottocopertina di cartoncino del peso di circa 300 grammi al metro quadrato.

2.4.1 COPERTINA DEL RICETTARIO

I contenuti grafici della copertina devono risultare conformi ai facsimili riportati in scala ridotta e in colore nero negli Allegati 1 e 7.

Sulla copertina del ricettario sono riportati gli elementi che seguono, con riferimento alla posizione individuata nel modello allegato (Allegati 1 bis e 1 ter per SSN e allegati 8 bis e 8 ter per SASN); la copertina contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del ricettario al medico prescrittore.

In particolare la parte fissa contiene:

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale ovvero "Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (*elemento 1*).

La cedola contiene:

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale ovvero "Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (*elemento 1a*);
- codice identificativo del ricettario, corrispondente al codice della prima ricetta del ricettario, rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre, in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (*elementi 2 e 2a*);
- spazio per il cognome e nome del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio) (*elemento 3*);
- 16 caselle contigue per l'indicazione del Codice fiscale del medico prescrittore (riempimento obbligatorio) (*elemento 4*);
- Spazio destinato a contenere la firma autografa del medico (riempimento obbligatorio), attestante la consegna del ricettario (*elemento 6*);
- 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di consegna del ricettario nel formato gg/mm/aa (riempimento obbligatorio) (*elemento 5*).

2.5 STRUTTURA DEL TAGLIANDO ADESIVO

Il tagliando adesivo (conforme al facsimile riportato nell'allegato 6), previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, è predisposto per essere applicato, su richiesta dell'assistito, sulla "area tagliando", delle prescrizioni farmaceutiche (cfr. paragrafo 2.3.1.1), in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o

per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili (cfr. paragrafo 3.1).

2.6 MODELLO AGGIUNTIVO ALLA RICETTA

In caso di prescrizioni di prodotti integrativi, presidi o farmaci in numero superiore a 6 fustelle è stato predisposto un modello standardizzato aggiuntivo alla ricetta, che può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e contenente la prescrizione complessiva (Allegati 4 bis e 4 ter per SSN e allegati 10 bis e 10 ter per SASN) .

Tale modello è composto da:

- area marker: contiene simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) allo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico (*elemento 1*);
- area Ente di competenza: uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente di pertinenza ("Servizio Sanitario Nazionale Regione" ovvero "Ministero della Salute - Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (*elemento 2*);
- area codice ricetta: uno spazio, delimitato da un rettangolo, da riempire a cura della struttura erogante con i dati identificativi della ricetta rilevati dalla ricetta originale:
 - una prima serie di cinque caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del codice regione o Ufficio SASN e dell'anno di produzione (*elemento 3*);
 - una seconda serie di dieci caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del numero progressivo della ricetta (*elemento 3a*);
- area codice assistito: uno spazio, delimitato da un rettangolo che contiene il codice dell'assistito, apponibile dalla struttura erogante sia a mano (codice) sia in stampa informatizzata (codice alfanumerico e/o a barre per il codice fiscale) e rilevato dalla ricetta originale" (*elemento 4*);
- area delle prestazioni erogate.: spazi per l'apposizione di 6 fustelle, posti nelle stesse posizioni della ricetta SSN o SASN "(*elemento 5*);
- area timbro e data di spedizione: spazio per il timbro e la data di spedizione della ricetta, da apporre a cura della struttura erogante "(*elemento 6*);
- area numero progressivo della ricetta: spazio per l'apposizione da parte della struttura erogante del progressivo della ricetta originale e di cui il modello ne è un'aggiunta (*elemento 7*).

3. ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO DEL MODULO

La compilazione delle aree della ricetta per le quali non è prevista la rilevazione dei dati mediante la lettura ottica non richiede particolari modalità. È fortemente raccomandato mantenere la scrittura e l'apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti allo scopo di evitare l'invasione delle zone predisposte per la lettura ottica. Il raggiungimento di tali obiettivi è facilitato ed auspicato dall'impiego di sistemi informatizzati.

Si ritiene necessario sottolineare che il codice identificativo della ricetta costituisce l'elemento attraverso il quale è possibile, mediante apposite procedure gestionali individuare automaticamente per ciascuna ricetta il soggetto titolare del ricettario.

3.1 RICETTA

3.1.1 GENERALITÀ E INDIRIZZO DELL'ASSISTITO

L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza dell'indicazione del codice fiscale.

3.1.2 NUMERO PROGRESSIVO DELLA RICETTA APPOSTO DALLA FARMACIA

L'indicazione del numero progressivo della ricetta è obbligatorio e va apposto dalla struttura erogante secondo le vigenti disposizioni utilizzando lo spazio a ciò destinato. Possono essere utilizzati appositi timbri o sistemi automatizzati.

3.1.3 SPAZIO PER AUTORIZZAZIONI, ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA E FIRMA

Il rilascio di autorizzazione e l'apposizione di annotazioni da parte del farmacista devono essere effettuate nell'apposito spazio collocato sul verso della ricetta.

La firma dell'assistito deve essere apposta quando usufruisce di una prestazione specialistica.

3.1.4 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA

La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.).

Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.

La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:

- a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;
- b) riportare un solo carattere in ciascuna casella;
- c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa;
- d) non legare i caratteri tra loro;
- e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;
- f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;
- g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;
- h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le "note", emesse dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dalle Regioni, che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia indicate.

La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa.

È fortemente consigliato l'impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto d'inchiostro.

Ad integrazione dei su indicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole zone valgono le istruzioni di seguito riportate.

3.1.4.1 Codice dell'assistito

Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell'assistito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'indicazione del codice deve essere effettuata nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale od automatica del codice fiscale dell'assistito riportato sulla Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici devono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell'assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell'assistito stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi.

Nel caso di "STP", il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.

Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell'assistito.

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati sul verso della ricetta (cfr. paragrafo 3.2).

3.1.4.2 Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito

L'area riguarda l'identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Servizio sanitario nazionale; la compilazione deve essere sempre effettuata, anche quando la ASL di competenza dell'assistito – desumibile dal documento di iscrizione al SSN – coincide con quella del medico che rilascia la ricetta.

Tale area non deve essere compilata nel caso di:

- assistiti "STP";
- personale navigante iscritto al SASN;
- assicurati da istituzioni estere.

Il successivo gruppo di 8 caselle è a disposizione delle Regioni e del SASN per eventuali ulteriori codifiche.

3.1.4.3 Esenzione

Qualora l'assistito SSN o SASN abbia diritto all'esenzione per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta. Il medico è tenuto a riportare il codice di esenzione anche se la regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in tutti i casi in cui dall'esenzione derivino ulteriori benefici per l'assistito (ad esempio pluriprescrizione, fornitura gratuita dei farmaci di fascia C, farmaci per la terapia del dolore).

Per gli assistiti SASN che hanno diritto all'esenzione in relazione alle medesime condizioni previste per la generalità degli assistiti, dovranno essere utilizzati i medesimi codici in uso nel SSN; per le tipologie di esenzione specifiche degli assistiti SASN dovranno essere utilizzati i codici specifici pure riportati nell'Allegato 12 (Prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante: cod. M52; prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN: cod. PML).

Qualora l'assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N", anche se la Regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione in relazione alla posizione reddituale, autocertificata mediante l'apposizione della firma nell'apposito spazio, la struttura sanitaria che eroga la prestazione provvede a marcare la casella contrassegnata dalla lettera "R" e a riportare lo specifico codice nelle apposite caselle.

In ogni caso, resta fermo che laddove nessuno degli elementi dell'area esenzione risulti barrato o compilato dal medico e non risulti l'esenzione per motivi di reddito, la prestazione erogata non potrà essere soggetta ad esenzione da ticket e la ricetta non sarà spedibile per la fornitura gratuita di farmaci.

3.1.4.4 Tipologia di prescrizione

Le tipologie di indicazione della prescrizione sono:

- *suggerita*, se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera "S";

- *ricovero ospedaliero*, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera "H";
- *altro*, da utilizzare per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL o SASN.

3.1.4.5 Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale

Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell'apposita area, con allineamento a destra ed inserimento di zeri non significativi, il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.

3.1.4.6 Data di compilazione della ricetta

La indicazione della data di compilazione deve essere effettuata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle). Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore "0" (esempio: il giorno 2 sarà indicato con il valore "02"). Per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente deve essere preceduto dal valore "0" (esempio: il mese di marzo sarà indicato con il valore "03"). Per la indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (esempio: l'anno 2004 sarà indicato con il valore "04").

È ammesso l'uso di timbri datari con caratteri OCR purché la stampigliatura risulti conforme alle anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle apposite caselle e risulti di colore non cieco alla lettura ottica (inchiostro nero non oleoso).

3.1.4.7 Tipo ricetta

Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l'unificazione dei vari tipi di ricetta. In particolare:

- assistiti SSN residenti: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello regionale;
- assistiti SASN italiani e non, dipendenti da datore di lavoro italiano, del settore marittimo o dell'aviazione civile: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;
- assistiti presso la rete dei SASN, in quanto lavoratori (stranieri o italiani), dipendenti da datore di lavoro NON italiano del settore marittimo o dell'aviazione civile, ed assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti

all'Unione Europea o di Paesi con i quali vigano accordi bilaterali o multilaterali: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l'effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni dell'Unione Europea; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee;

- STP: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice ST;
- Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni estere extraeuropee.

3.1.4.8 Priorità della prescrizione

Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura:

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "U" per urgente, da eseguire:
 - o nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "B" per breve, da eseguire:
 - o entro 10 giorni;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "D" per differita, da eseguire:
 - o entro 30 giorni per le visite,
 - o entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "P" per programmata da eseguire:
 - o senza priorità.

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata.

3.1.4.9 Area bollini delle specialità medicinali

L'applicazione dei bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e delle etichette cartografiche dei prodotti galenici o integrativi dispensati deve essere effettuata dall'erogatore avendo cura di rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati ed evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini o fustelle stesse, che ostacolerebbero la lettura ottica dei codici. Non è consentito l'uso di punti metallici, mentre è consentito l'uso di nastri adesivi trasparenti tali da non pregiudicare la lettura da parte di sistemi ottici.

3.1.4.10 Area per assistenza specialistica

Le zone destinate alla rilevazione dei dati analitici concernenti l'area delle prestazioni specialistiche permettono di indicare il codice e il numero delle prestazioni effettuate per singole tipologie di prestazioni. L'importo complessivo in euro corrispondente alla quota di compartecipazione a carico dell'assistito delle prestazioni erogate deve essere riportato nella zona di cui al successivo punto 3.1.4.12.

In alternativa le strutture eroganti possono usufruire di etichette autoadesive autonomamente prodotte con sistemi informatici od altri sistemi di stampa con finalità identiche a quanto previsto al punto 3.1.4.9, oppure acquisire direttamente tali dati in via informatica per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

Con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni tese ad uniformare i sistemi di codificazione dei dati in questione (Nomenclatori Regionalizzati o di ASL o di SASN) ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo.

Allo stato, pertanto, l'obbligo all'inserimento dei dati nell'area sopra descritta da parte della struttura erogante è rimessa alle autonome determinazioni della Regione o del SASN.

3.1.4.11 Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante

Tale area va compilata in caso di prestazioni di assistenza farmaceutica (in tal caso la data di erogazione coincide con quella di spedizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979), di assistenza specialistica nonché di assistenza integrativa.

Per le modalità di trascrizione dei dati si richiamano le istruzioni di cui al precedente punto 3.1.4.6 anche per quanto attiene all'impiego di speciali timbri datari.

Il timbro della struttura (farmacia, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) che ha erogato le prestazioni indicate nella ricetta, deve essere apposto nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla indicazione della data di effettuazione della prestazione. È ammesso l'uso di speciali timbri datari, ad inchiostro nero non oleoso, per la contestuale indicazione della struttura erogante e della data di spedizione della prestazione.

In alternativa le strutture specialistiche eroganti possono produrre direttamente le informazioni (la data di erogazione delle prestazioni e i dati della struttura erogante contenuti nel timbro) in via informatica, per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta.

3.1.4.12 Importo ticket

L'importo ticket indica:

- per l'assistenza farmaceutica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote e/o differenze con il prezzo di riferimento), secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria;
- per l'assistenza specialistica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (ticket). Le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l'importo del ticket in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta;
- per l'assistenza integrativa, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote) secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria.

Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma riscossa dal soggetto che ha erogato la prestazione, con allineamento a destra per la parte intera, lasciando in bianco le caselle non utilizzate, e con aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori centesimali inferiori a 10.

3.1.4.13 Importo galenici, diritto di chiamata ed altro

L'elemento è predisposto all'indicazione dell'importo dovuto all'erogatore per:

- erogazione di prodotti galenici o integrativi,
- diritto di chiamata spettante alla farmacia in servizio notturno per la spedizione di ricette con carattere di urgenza e
- prestazioni di assistenza specialistica.

Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma in oggetto, con allineamento a destra per le cifre intere ed a sinistra per le cifre decimali, lasciando in bianco le caselle non utilizzate; in alternativa le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l'importo complessiva in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

3.1.4.14 Stampa informatizzata

Al fine di identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i medici che utilizzano sistemi informatizzati per la stampa completa delle ricette, è necessario che gli stessi appongano una biffatura sull'elemento identificato negli Allegati 2 bis e 9 bis (*elemento 25*).

3.2 VERSO DELLA RICETTA

Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Lo spazio "autorizzazioni" viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio) o altro attestato di diritto (gli attestati E106, E112, E120, E123 per gli assistiti comunitari e gli attestati di diritto previsti dalle singole convenzioni bilaterali di sicurezza sociale), la ricetta deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati.

In particolare per i possessori della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio), che godono dell'accesso diretto ai prestatori di cura, la ricetta va compilata secondo le seguenti modalità:

- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell'assistito;
- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
 - data di nascita dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
 - data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito: : il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.

Per quanto concerne i titolari degli altri attestati di diritto che non godono dell'accesso diretto ai prestatori di cura, la ricetta verrà compilata sulla base dei dati contenuti in apposito modulo rilasciato dalla ASL presso cui tali assicurati stranieri dovranno recarsi.

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte.

3.3 MATRICE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO

Matrice ricette SSN:

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione.

Matrice ricette SASN:

È obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:

- nome e cognome dell'assistito
- n. tessera assistenza SASN,
- codice fiscale dell'assistito
- società di navigazione,
- diagnosi
- la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue
- l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatura.

4. TAGLIANDO ADESIVO

Esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche l'area tagliando della ricetta può essere ricoperta, su esplicita richiesta dell'assistito dall'apposito tagliando adesivo.

5. MODULO AGGIUNTIVO DELLA RICETTA

Nell'eventualità che il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l'applicazione dei fustelli autoadesivi o bollini cartografici, sarà possibile utilizzare il facsimile di cui all'Allegato 4 per SSN e all'allegato 10 per SASN.

Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta di base. In particolare:

- Codice fiscale del paziente (anche con tecniche di stampa informatizzata),
- Codice numerico della ricetta relativo alla prescrizione originale debitamente firmata dal medico,
- Data di erogazione e timbro della struttura erogante,
- Numerazione uguale al progressivo attribuito alla ricetta originale debitamente firmata dal medico.

6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI ASSISTITI

6.1 SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI (SASN)

6.1.1 RICETTA

Gli assistiti del SASN, marittimi e aereonaviganti, assicurati a tempo indeterminato (permanenti) e temporanei, che si rivolgono ai propri medici convenzionati, ricevono una prescrizione farmaceutica/specialistica compilata sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi SASN cui fanno riferimento.

Il modulo prevede l'intestazione "SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI" ed un codice identificativo specifico per le ricette SASN.

La ricetta contiene inoltre la prima casella dell'elemento "tipo ricetta" già stampata con la lettera "N".

Il medico prescrittore dovrà pertanto compilare il modulo ricettario con le stesse modalità già descritte per il SSN, avendo cura di riportare il codice fiscale dell'assistito e di completare la codifica del campo "TIPO RICETTA" con i codici "NA" o "ND" per qualificarne la prestazione.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere (personale navigante straniero assistito dal SASN), il campo "TIPO RICETTA" deve essere compilato col codice NE ai soggetti assistiti da istituzioni estere dell'Unione Europea e deve essere compilato col codice NX nel caso di soggetti assistiti da istituzioni estere extraeuropee.

L'assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la propria posizione di imbarcato.

La ricetta che contenga una prestazione farmaceutica o specialistica è spendibile su tutto il territorio nazionale.

Si precisa che l'elemento "SIGLA PROVINCIA/CODICE ASL" non deve essere compilato.

Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una prescrizione su modulo ricettario SSN. Sarà cura del medico riportare:

- per l'assistito SASN Italiano: il codice fiscale dell'assistito e di indicare la codifica "NA" o "ND" nel campo "TIPO RICETTA".

- per l'assistito SASN comunitario indicare la codifica "NE" nel campo "TIPO RICETTA";
- per l'assistito SASN extraeuropeo: indicare la codifica "NX" nel campo "TIPO RICETTA";

In tutti i casi l'assistito SASN mostrerà la propria posizione mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la lettera di imbarco o del comandante (temporaneo).

6.1.2 VERSO DELLA RICETTA

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici prescrittori SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede spazi per i codici presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente e per le annotazioni e firma del farmacista.

In particolare l'area per la prescrizione deve essere compilata con le informazioni presenti nei documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
 - istituzione competente: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
 - numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione personale dell'assistito;
 - numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
 - data di nascita dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
 - data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto;
- firma del medico che esegue la prestazione specialistica;
 - firma dell'assistito attestante la fruizione della prestazione specialistica.

6.1.3 MATRICE

Sarà cura del medico prescrittore SASN riportare obbligatoriamente sulla matrice del modulo ricettario le indicazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:

- nome e cognome dell'assistito
- codice fiscale,
- n. tessera assistenza SASN,
- società di navigazione

- diagnosi,
- la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue,
- l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatura.

6.2 STRANERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP)

6.2.1 RICETTA

Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti e non assistiti dal SSN (STP) sono dotati di una tessera STP rilasciata dalle strutture Sanitarie pubbliche, e con questo tesserino si possono rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche.

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte nel *paragrafo 3*, e dovrà trascrivere il codice STP nel campo "Codice fiscale" e la sigla ST nel campo "tipo ricetta". Il campo "Sigla provincia/Codice ASL di competenza" non dovrà essere compilato.

6.2.2 MATRICE

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione

7. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE

7.1 RICETTA

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del Servizio Sanitario Nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine.

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte (*cfr. par 3.1.4.1.*) e dovrà trascrivere la sigla UE (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo “tipo ricetta”.

Inoltre, nel verso della ricetta, nell’area “soggetti assicurati da istituzioni estere”, dovranno essere riportati, secondo le modalità già descritte (*cfr. par 3.2.*), per quanto riguarda i possessori di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio): la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell’istituzione competente, il numero di identificazione personale, il numero di identificazione della tessera europea di assicurazione malattia, la data di nascita dell’assistito, la data di scadenza e dovrà essere apposta la firma dell’assistito nello specifico spazio.

Per quanto concerne i titolari di altri attestati di diritto comunitari e nel caso di assistiti di paesi con accordi bilaterali (Extra UE) i dati da indicare sono quelli risultanti dall’apposito modulo rilasciato dalla ASL

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell’area prescrizione la prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la firma dell’assistito sul verso della ricetta. La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il rimborso.

7.2 MATRICE

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice e l’indirizzo dell’assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione.

8.2 ALLEGATO 1 BIS – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN CON ELEMENTI

The diagram illustrates the layout of a prescription cover, divided into two main sections: a grey header and a white body.

Grey Header Section:

- 1:** A small red coat of arms logo on the left.
- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** and **REGIONE** text.
- 1a:** A circle containing the number 1, positioned between the text and the logo.
- RICETTARIO** in large, bold, red capital letters in the center.
- 2:** A caduceus symbol on the right.

White Body Section:

- 3:** A circle containing the number 3, positioned above a horizontal line.
- Soggetto prescrittore** text below the line.
- 4:** A circle containing the number 4, positioned to the left of a vertical grid of 10 boxes.
- Codice fiscale** text below the grid.
- 5:** A circle containing the number 5, positioned to the left of a horizontal grid of 10 boxes.
- Data consegna** text below the grid.
- 6:** A circle containing the number 6, positioned above a horizontal line.
- Firma del medico** text below the line.
- 2a:** A circle containing the number 2a, positioned to the right of a dashed rectangular box.
- Codice ricettario** text to the left of the dashed box.

8.3 ALLEGATO 1 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SSN

1	1a	Denominazione dell'ente di competenza
2	2a	Codice identificativo del ricettario
3		Cognome e nome del medico prescrittore
4		Codice fiscale del medico prescrittore
5		Data di assegnazione del ricettario al medico prescrittore
6		Spazio di firma per ricevuta del medico prescrittore

8.5 ALLEGATO 2 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN

(1)	Denominazione dell'ente di competenza	(16a)	Spazio per la descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico della prescrizione
(2)	Codici a barre e numerici identificativi della ricetta	(17)	Numero totale delle confezioni di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritti
(2b)	Codice numerico identificativo della ricetta	(18)	Data della prescrizione
(3)	Cognome nome e indirizzo dell'assistito	(19)	Spazio per il timbro e la firma del medico prescrittore
(4)	Codice dell'assistito	(20)	Spazi per le fustelle adesive, per i codici ed il numero delle prestazioni specialistiche effettuate
(5)	Spazio di stampa del barcode del codice fiscale dell'assistito	(21)	Data di spedizione della ricetta
(6)	Provincia e codice ASL competente per l'assistito	(22)	Numero progressivo della ricetta attribuito dalle strutture eroganti il servizio
(7)	Tipologia della ricetta	(23)	Importo relativo al ticket
(8)	Prescrizione suggerita	(24)	Importo per galenici, integrativa, prestazioni specialistiche e diritto di chiamata
(9)	Prescrizione di ricovero	(25)	Flag per la stampa informatizzata
(10)	Prescrizione di tipo diverso introdotta da provvedimenti regionali specifici	(26)	Priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore
(11)	Note dell'AIFA e della Regione per la concedibilità del farmaco	(27)	Spazio per l'indicazione facoltativa del cognome e nome dell'assistito
(12)	Assenza del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa	(27a)	Spazio per l'indicazione facoltativa del codice fiscale dell'assistito
(13)	Codice di esenzione per patologia, invalidità, categorie particolari	(27b)	Spazio per l'indicazione facoltativa dell'indirizzo dell'assistito
(14)	Esenzione per reddito	(27c)	Spazio per l'indicazione facoltativa della diagnosi
(15)	Spazio di firma dell'assistito per l'autocertificazione del diritto alla esenzione per reddito	(28)	Marcatori per facilitare la lettura ottica della ricetta
(16)	Spazi per la descrizione della prescrizione	(30)	Campo a disposizione delle regioni

8.7 ALLEGATO 3 BIS – VERSO DELLA RICETTA SSN CON ELEMENTI

<p>AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SSN e per proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 1-33/78) nonché nelle Case di cura private accreditate. Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CP. Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale. 	<p>SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE</p> <p>7 CODICE ISTITUZIONE COMPETENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION</p> <p>8 STATO / COUNTRY</p> <p>9 NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>10 NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD</p> <p>11 FIRMA DELL'ASSISTITO / SIGNATURE</p> <p>12 DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH</p> <p>13 DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE</p>	<p>AUTORIZZAZIONI/ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA</p> <p>4</p> <p>6 FIRMA DEL FARMACISTA</p>	<p>ASSISTENZA FARMACEUTICA – AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI</p> <p>5</p> <p>1) La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione e in quelle extraregionali di confine accreditate.</p> <p>2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.</p> <p>3) Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di continuità assistenziale.</p> <p>4) E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.</p> <p>L'attestazione del diritto all'esenzione per motivi sanitari è riportata esclusivamente dal medico prescrittore.</p> <p>3 FIRMA DELL'ASSISTITO</p> <p>2 FIRMA DEL MEDICO</p>
---	---	--	--

8.8 ALLEGATO 3 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SSN

- 1 Avvertenze per gli assistiti e i presidi specialistici
- 2 Spazio per la firma del medico che esegue la prestazione specialistica
- 3 Spazio per la firma dell'assistito che riceve la prestazione specialistica
- 4 Spazio per le autorizzazioni (timbro) e per le annotazioni e firma del farmacista
- 5 Avvertenze per gli assistiti riguardo l'assistenza farmaceutica
- 6 Spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco
- 7 Spazio per l'indicazione dell'istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera
- 8 Spazio per l'indicazione della sigla dello stato estero dell'assistito
- 9 Spazio per l'indicazione del numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera
- 10 Spazio per la l'indicazione del numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera
- 11 Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione estera
- 12 Spazio per la indicazione della data di nascita del soggetto assicurato da istituzione estera
- 13 Spazio per la indicazione della data di scadenza della tessera

8.9 ALLEGATO 4 – RICETTA AGGIUNTIVA SSN

Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e riporterà alcuni elementi della ricetta di base.

8.10 ALLEGATO 4 BIS – RICETTA AGGIUNTIVA SSN CON ELEMENTI

The diagram illustrates the layout of a medical prescription form, divided into two main horizontal sections. The top section contains fields for patient identification and regional data, while the bottom section is for the prescription details.

- Field 1:** A small black square icon in the top-left corner.
- Field 2:** A text field labeled "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE" with a red Italian flag icon to its left.
- Field 3:** A 10-digit grid labeled "CODICE DELLA REGIONE" (Region Code).
- Field 4:** A 10-digit grid labeled "CODICE FISCALE" (Fiscal Code).
- Field 5:** A large empty rectangular box on the right side of the top section.
- Field 6:** A 10-digit grid labeled "DATA SPEDIZIONE TIPO DI STRUTTURA DISCIPLINATE" (Date of dispatch and type of discipline structure).
- Field 7:** A 10-digit grid labeled "NUMERO PROVA" (Test Number).


The bottom section of the form consists of two large, empty rectangular boxes, one on the left and one on the right, separated by a vertical line. A small black square icon is located in the bottom-right corner of the entire form area.

8.11 ALLEGATO 4 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SSN


The diagram illustrates the layout of a prescription form with seven numbered markers (1-7) indicating specific elements. The markers are arranged vertically on the left side of the form, with corresponding text labels to their right. Marker 3 is further divided into sub-markers 3a and 3b.

1	Marker per la lettura ottica
2	Intestazione della struttura competente
3	Codice identificativo numerico della ricetta
3 a	
3 b	
4	Codice fiscale dell'assistito
5	Area fustelle
6	Spazio per data spedizione e timbro della struttura erogante
7	Progressivo numerico apposto dalla farmacia

8.12 ALLEGATO 5 – FILIGRANA DEL MODULO



8.13 ALLEGATO 6 –TAGLIANDO ADESIVO



①

Tagliando adesivo da applicare sull'elemento 3 dell'allegato 2 bis e 8 bis (nome, cognome ed indirizzo) nei casi previsti dalla legge sulla Privacy

8.16 ALLEGATO 7 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SASN

1	1a	Denominazione dell'ente di competenza
2	2a	Codice identificativo del ricettario
3		Cognome e nome del medico prescrittore
4		Codice fiscale del medico prescrittore
5		Data di assegnazione del ricettario al medico prescrittore
6		Spazio di firma per ricevuta del medico prescrittore

8.19 ALLEGATO 8 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SASN

1	Denominazione de l'ente di competenza	17	Numero totale delle confezioni di farmaci, de i presidi o delle prestazioni specialistiche prescritti
2	Codici a barre e numerici identificativi della ricetta	18	Data della prescrizione
2a		19	Spazio per il timbro e la firma del medico prescrittore
2b	Codice numerico identificativo della ricetta	20	Spazi per le bustelle adesive, per i codici ed il numero delle prestazioni specialistiche effettuate
3	Cognome nome e indirizzo dell'assistito	21	Data di spedizione della ricetta
4	Codice de l'assistito	22	Numero progressivo della ricetta attribuito dalle strutture eroganti il servizio
5	Spazio di stampa del barcode del codice fiscale de l'assistito	23	Importo relativo al ticket
6	Provincia e codice ASL competente per l'assistito	24	Importo per galenici, integrativa, prestazioni specialistiche e diritto di chiamata
7	Tipologia della ricetta preimpostata con il valore N	25	Flag per la stampa informatizzata
8	Prescrizione suggerita	26	Prontità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore
9	Prescrizione di ricovero	27	Spazio per l'indicazione del cognome e nome de l'assistito (obbligatorio)
10	Prescrizione di tipo diverso introdotta da provvedimenti regionali specifici	27a	Codice fiscale (obbligatorio)
11	Note de l' AIFA e della Regione per la concedibilità de l farmaco	27b	Numero di tessera assistenza SASN (obbligatorio)
12	Assenza del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa	27c	Società di navigazione (obbligatorio)
13	Codice di esenzione per patologia, invalidità, categorie particolari, per prestazione medico-legale (P.M.L.-02/84)	27d	Diagnosi della prescrizione de l' assistito (obbligatorio)
14	Esenzione per reddito	27e	Data della prescrizione
15	Spazio di firma de l'assistito per l'autocertificazione del diritto alla esenzione per reddito	27f	Esente ticket
16	Spazi per la descrizione della prescrizione	28	Marchatori per facilitare la lettura ottica della ricetta
16a	Spazio per la descrizione della diagnosi o de l sospetto diagnostico della prescrizione	30	Campo a disposizione SASN

8.21 ALLEGATO 9 BIS – VERSO DELLA RICETTA SASN CON ELEMENTI

<p>AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SSN e per proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 13/78) nonché nelle Case di cura private accreditate. - Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CP. - Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. - Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale. 	<p>SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE</p> <p>7 CODICE ISTITUZIONE COMPETENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION</p> <p>8 STATO / COUNTRY</p> <p>9 NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER</p> <p>10 NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD</p> <p>11 FIRMA DELL'ASSISTITO / SIGNATURE</p> <p>12 DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH</p> <p>13 DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE</p>	<p>AUTORIZZAZIONI/ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA</p> <p>4</p> <p>5 FIRMA DEL FARMACISTA</p>	<p>ASSISTENZA FARMACEUTICA – AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI</p> <p>2 FIRMA DEL MEDICO</p> <p>3 FIRMA DELL'ASSISTITO</p> <p>1) La ricetta è spedibile presso tutte le farmacie accreditate sul territorio nazionale. 2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione. 3) Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di guardia medica. 4) E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti. L'attestazione del diritto all'assistenza per motivi sanitari è certificata esclusivamente dal medico prescrittore.</p>
---	---	--	---

8.22 ALLEGATO 9 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SASN

- 1 Avvertenze per gli assistiti e i presidi specialistici
- 2 Spazio per la firma del medico che esegue la prestazione specialistica
- 3 Spazio per la firma dell'assistito che riceve la prestazione specialistica
- 4 Spazio per le autorizzazioni (timbro) e per le annotazioni e firma del farmacista
- 5 Avvertenze per gli assistiti riguardo l'assistenza farmaceutica
- 6 Spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco
- 7 Spazio per l'indicazione dell'istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera
- 8 Spazio per l'indicazione della sigla dello stato estero dell'assistito
- 9 Spazio per l'indicazione del numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera
- 10 Spazio per la l'indicazione del numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera
- 11 Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione estera
- 12 Spazio per la indicazione della data di nascita del soggetto assicurato da istituzione estera
- 13 Spazio per la indicazione della data di scadenza della tessera

8.23 ALLEGATO 10 – RICETTA AGGIUNTIVA SASN

Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e riporterà alcuni elementi della ricetta di base.

The form is titled "RICETTA AGGIUNTIVA SASN" and is designed for reproduction by the issuing structure. It features several key fields:

- MINISTERO DELLA SALUTE** and **SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI** (Ministry of Health and Navigant Health Services): Located at the top left, accompanied by the Italian coat of arms.
- CODICE DELLA RICETTA** (Prescription Code): A vertical field with 12 boxes for entering the prescription code.
- CODICE FISCALE** (Fiscal Code): A vertical field with 12 boxes for entering the fiscal code.
- DATA SPEDIZIONE / TIMERO STRUTTURA EROGANTE** (Issuance Date / Issuing Structure Stamp): A horizontal field with 5 boxes for entering the date and stamp.
- NUMERO PROGRESSIVO** (Progressive Number): A vertical field with 5 boxes for entering the progressive number.

The form includes a small black square in the top left corner and a plus sign (+) in the top right corner.

8.24 ALLEGATO 10 BIS – RICETTA AGGIUNTIVA SASN CON ELEMENTI

The form is titled "RICETTA AGGIUNTIVA SASN CON ELEMENTI" and is associated with the "MINISTERO DELLA SALUTE" and "SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARIA NAVIGANTI". It contains several fields for data entry, each marked with a circled number:

- 1**: A small black square in the top left corner.
- 2**: A small red square in the top left corner.
- 3**: A 10-digit alphanumeric code field labeled "CODICE DELLA RICETTA".
- 3a**: A 10-digit alphanumeric code field labeled "CODICE FISCALE".
- 4**: A 10-digit alphanumeric code field labeled "CODICE FISCALE".
- 5**: A large empty rectangular box.
- 6**: A 10-digit alphanumeric code field labeled "DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE".
- 7**: A 10-digit alphanumeric code field labeled "NUMERO PROG".
- 1**: A small black square in the bottom right corner.

8.25 ALLEGATO 10 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SASN

- 1 Marker per la lettura ottica
- 2 Intestazione della struttura competente
- 3 **3a** Codice identificativo numerico della ricetta
- 4 Codice fiscale dell'assistito
- 5 Area fustelle
- 6 Spazio per data spedizione e timbro della struttura erogante
- 7 Progressivo numerico apposto dalla farmacia

8.26 ALLEGATO 11 – CODICI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E SEDI SASN AI FINI DELLA CODIFICA DELLA RICETTA

Ente Compente	Codice
Regione Piemonte	010
Regione Autonoma Val D'Aosta	020
Regione Lombardia	030
Provincia autonoma di Bolzano	041
Provincia autonoma di Trento	042
Regione Veneto	050
Regione Friuli Venezia Giulia	060
Regione Liguria	070
Regione Emilia Romagna	080
Regione Toscana	090
Regione Umbria	100
Regione Marche	110
Regione Lazio	120
Regione Abruzzo	130
Regione Molise	140
Regione Campania	150
Regione Puglia	160
Regione Basilicata	170
Regione Calabria	180
Regione Sicilia	190
Regione Sardegna	200
SASN sede di Genova	001
SASN sede di Napoli	002

8.27 ALLEGATO 12 - CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione

Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione correlata allo stato di salute, secondo quanto riportato nella tabella 1) allegata.

Salvo alcuni casi particolari, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice è costituito da un carattere numerico a due cifre.

I casi particolari sono:

- ✓ esenzioni per patologie croniche (n. 1): il codice è costituito dallo 0 (zero) e il sub-codice, per le condizioni indicate nella nota (1) è costituito da 4 caratteri;
- ✓ esenzioni per patologie rare (n. 2): il sub-codice è costituito da 5 caratteri

Il soggetto erogatore della prestazione dovrà barrare la casella contrassegnata dalla lettera R e riportare nelle caselle predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice delle esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare (n. 38, 39, 40, 41) indicate nella tabella 2) allegata, quando l'assistito abbia autocertificato il diritto a tale esenzione apponendo la propria firma nell'apposito spazio.

Esenzioni correlate allo stato di salute (a cura del medico prescrittore)

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296);	0 malattie croniche	da 01 a nn	Vedi Nota (1)
2	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;	R Rare	da Aannn a Qannn	Vedi Nota (2)
3	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).		99	Vedi Nota (3)
4	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 ^a alla 5 ^a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991);	G Guerra	01	
5	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991);		02	

6	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991);	L Lavoro	01	
7	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);		02	
8	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);		03	
9	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);		04	
10	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 ^a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);	S Servizio	01	
11	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2 ^a alla 5 ^a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);		02	
12	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
13	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)		04	
14	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);	C Civili	01	
15	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		02	
16	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
17	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);		04	
18	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		05	
19	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		06	
19bis	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod.		07	
20	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);	N Legge n. 210	01	
21	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex.dPR 7 luglio 2006, n. 243)	V Vittime	01	
21bis	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)		02	

22	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca pre-concezionale;	M Maternità	00	
23	esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; <i>oppure</i> →		da 01 a 41	così composto: M + nn (settimana di gravidanza)
24	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria		99	Vedi Nota (4)
25	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a rischio		50	
25bis	Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante		52	
26	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);	D Diagnosi precoce	01	
27	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico;		02	
28	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico;		03	
29	Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto;		04	
30	Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)		05	
30bis	Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002)		06	
31	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);	T donazione	01	
32	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte);	B Hiv	01	
33	Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte -);	P Prevenzione	01	
34	Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte -);		02	
35	Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -); profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465		03	
36	Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)	F detenuti	01	
37	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	I Idoneità	01	
38	Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN	PML		Vedi nota (5)

39	Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394).	X Extracomunitari	01	Vedi nota (6)
40	Terapia del dolore severo	TDL	01	Vedi nota (7)

Note alla Tab. 1

Nota (1)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (ONN - dove con N rappresenta un numero). Per le "Afezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare"; 0B02 per le "Malattie cerebrovascolari"; 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici"; 0A31 per "Ipertensione arteriosa"; 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo"

Nota (2)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (3)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (4)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.

In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.

Nota (5)

Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medico-legale, sono:

visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o apolide;

visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;

visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;

visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^a e 2^a classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell'aviazione civile;

accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado;

accertamenti diagnostici richiesti dall'I.M.L. in sede di visita straordinaria;

visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all' I.P.Se.Ma.);

emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.

Nota (6)

Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa

Nota (7)

Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalla Regioni ai fini dell'esenzione sulla quota di compartecipazione alla spesa.

**Esenzioni correlate alla situazione economica del nucleo familiare
(a cura del soggetto erogatore)**

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
38	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);	E condizioni Economiche	01	
39	Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);		02	
40	Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);		03	
41	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);		04	